

COMUNE DI SPILAMBERTO
UFFICIO TRIBUTI

IMU – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA **VERSAMENTO ACCONTO 2013**

La Legge di stabilità per l'anno 2013 (L. n. 228 del 24/12/2012) e da ultimo il Decreto Legge del 21/05/2013 n. 54 hanno introdotto importanti novità in tema di Imposta Municipale Unica che si riassumono di seguito:

L'acconto d'imposta da versare entro il 17/06/2013 **è sospeso** relativamente alle seguenti categorie di immobili:

- abitazione principale e relative pertinenze (C/2 – C/6 – C/7 , una per categoria) ad esclusione dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile) e A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli e palazzi di eminenti pregi artistici e storici);
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli IACP e dagli enti di edilizia residenziale pubblica;
- terreni agricoli e fabbricati rurali (sia fabbricati rurali strumentali che fabbricati rurali ad uso abitativo).

La legge di stabilità per l'anno 2013 è poi intervenuta sulla ripartizione del gettito del tributo tra Stato e Comuni e da quest'anno:

- ❖ allo Stato è riservata la quota di gettito corrispondente all'applicazione dell'aliquota dello 0,76% sui fabbricati ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D;
- ❖ al Comune è riservato l'incremento di aliquota rispetto a quella base dello 0,76% sugli immobili di categoria catastale D e l'intero gettito su tutti gli altri immobili (aree edificabili, terreni agricoli, abitazioni, uffici, negozi ecc...)

L'acconto va versato in misura pari al 50% del tributo annuale calcolato sulla base delle aliquote d'imposta deliberate per l'anno 2012.

Entrata in vigore	A decorrere dal 1 gennaio 2012 (e fino al 2014)		
Quali soggetti interessa	Proprietari di immobili; titolari dei diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli immobili stessi; i concessionari di beni immobili; il locatario finanziario di beni immobili. In caso di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'assegnazione della casa coniugale al coniuge si intende effettuata a titolo di diritto di abitazione e quindi l'imposta è dovuta dal coniuge assegnatario.		
Quali immobili riguarda	Fabbricati, terreni, aree fabbricabili, a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa.		
Quali imposte sostituisce	<ul style="list-style-type: none"> · Irpef (per gli immobili non locati) · Addizionale regionale Irpef (per gli immobili non locati) · Addizionale Irpef comunale (per gli immobili non locati) · ICI 		
Aliquote Deliberate per l'anno 2012 da utilizzare in sede di versamento dell'acconto 2013	Quota statale	Comune di Spilamberto	Totale
	0	0,49 %	ACCONTO SOSPESO
	0,2%	0%	ACCONTO SOSPESO
	0	0,96%	ACCONTO SOSPESO
	0	0,96% O 1,06%	ACCONTO SOSPESO
	0	0,60 %	0,60 %

	Abitazioni e relative pertinenze tenute a disposizione che non risultino utilizzate dal soggetto passivo o dai suoi familiari, né concesse in locazione a terzi	0	1,06 %	1,06 %
	Fabbricati ad uso produttivo cat. D	0,76%	0,20%	0,96%
	Altri tipi di immobili (aree edificabili, abitazioni locate o concesse in uso a parenti)	0	0,96%	0,96%
Cosa si intende per Abitazione principale e pertinenze	Per abitazione principale si intende l'immobile nel quale il possessore e il suo nucleo familiare <u>dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente</u> . Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale le agevolazioni (aliquota ridotta e detrazione) per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano <u>per un solo immobile</u> (es. coniugi non separati con residenze in 2 fabbricati diversi). Per <u>pertinenze</u> si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate			
Qual è la base imponibile	<p>Fabbricati: la rendita catastale dell'immobile, rivalutata del 5% e moltiplicata per: - 160 per i fabbricati del gruppo catastale A (esclusi gli A/10) e delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 - 140 per i fabbricati del gruppo catastale B e delle categorie catastali C/3, C/4 e C/5 - 80 per i fabbricati della categoria catastale A/10 e D/5 - 65 per i fabbricati del gruppo catastale D (esclusi i D/5) (<u>attenzione dal 2013 il moltiplicatore per questi fabbricati passa da 60 a 65</u>) - 55 per i fabbricati della categoria catastale C/1</p> <p>Terreno agricolo: reddito dominicale rivalutato del 25% e moltiplicato per: - 135 per i terreni agricoli - 110 per i terreni agricoli (anche non coltivati) posseduti e condotti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola</p> <p>Area edificabile: valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione (con deliberazione di Giunta sono approvati i valori medi venali da utilizzare ai fini IMU)</p>			
Termine di versamento	1^ rata pari al 50% dell'importo, ottenuto applicando le aliquote deliberate per l'anno 2012 come sopra riportate, da versare entro il 17/06/2013 .			
Modalità di Versamento	<p>Il versamento dell'imposta si effettua esclusivamente con modello o bollettino F24 in I Codici tributo da utilizzare per l'acconto sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 3916 aree fabbricabili (destinatario il Comune) • 3918 altri fabbricati (destinatario il Comune) <p>Nuovi Codici Tributo IMU per modello F24 istituiti con la Risoluzione 33/E del 21/05/2013 dall'Agenzia delle Entrate:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 3925 denominato "IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – STATO" • 3930 denominato "IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – INCREMENTO COMUNE" <p>Il codice catastale per il Comune di Spilamberto da riportare nel modello F24 è I903</p>			
Regolamento	Il Comune ha adottato con delibera n. 22 del 05/03/2012 un regolamento che disciplina alcuni aspetti dell'IMU			
Dichiarazione	La dichiarazione IMU va presentata al Comune entro il 30 Giugno dell'anno successivo alla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.			